



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0004577 P-4.17.1.14.5
del 24/01/2014



9821149

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale
Direzione centrale per le risorse umane
Area gestione e monitoraggio costo del lavoro
Via Ciro il Grande, 21

00144 Roma

e p.c. Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
/IGOP
Via XX Settembre, 97

00187 ROMA

OGGETTO: INPS - Ipotesi di CCNI anno 2012 per il personale delle aree professionali e del ruolo ad esaurimento ai sensi dell'art. 15 della legge n. 88/89.

Si fa riferimento all'ipotesi di accordo indicato in oggetto ai fini del controllo congiunto di cui all'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n.165/2001.

Con nota n. 10685 del 24/12/2013, pervenuta il 27/12/2013, codesto Ente ha inteso fornire chiarimenti ai rilievi ed alle osservazioni formulate da questo Dipartimento e dal MEF/IGOP.

Al riguardo, si rinvia preliminarmente all'allegata nota del Ministero Economia e delle Finanze/IGOP n. 6659 del 23/01/2014, i cui contenuti sono condivisi da questo Dipartimento. Si rileva, inoltre, quanto segue.

Con riferimento a tutte le sezioni dell'ipotesi di contratto, si ribadisce, ai sensi dell'art.65, comma 2 del d.lgs. 150/2009, l'inapplicabilità dei contratti integrativi stipulati precedentemente al 31-12-2010, e si invita codesto Ente a rinegoziare gli istituti contrattuali in coerenza con il predetto d.lgs. 150/2009.

Con riferimento alle diverse disposizioni con cui le parti dichiarano di avvalersi di Commissioni bilaterali ed osservatori (art. 2, comma 3; art. 9, comma 4, 25, comma 6), si prende atto della volontà dell'Ente di modificare l'ipotesi di accordo, in coerenza con le osservazioni formulate da questo Dipartimento in ordine alla natura esclusivamente informativa dei compiti di dette Commissioni.

Riguardo all'esclusione dalle materie negoziabili delle metodologie di valutazione e degli aspetti gestionali relativi al sistema di programmazione e misurazione della performance, si prende atto dei chiarimenti forniti in ordine alla definizione esclusivamente datoriale del sistema di programmazione e valutazione nonché della volontà dell'Ente di modificare l'ipotesi di accordo, in coerenza con le osservazioni formulate da questo Dipartimento. Per il futuro, la metodologia e le caratteristiche del sistema di programmazione dovranno essere indicate esclusivamente nella relazione illustrativa.

Con riferimento al "sistema indennitario", di cui agli artt. 5 e 13 dell'ipotesi di accordo, sarà cura dell'Ente esplicitare, in sede di stipulazione del contratto definitivo, i singoli istituti contemplati nell'ambito del predetto sistema, i relativi importi e le unità di personale destinatario degli emolumenti in parola.

Con riferimento all'indennità per responsabilità specifica attribuita al personale di Area C con profilo "vigilanza" (art. 6, comma 1), si prende atto di quanto chiarito dall'Ente in ordine alla natura di detto compenso e si sottolinea l'esigenza di conferire lo stesso esclusivamente a fronte di attività che comportano un rischio\disagio significativamente diverso da quello normalmente insito nelle mansioni tipiche del profilo. Si invita, inoltre, a provvedere già in sede di stipulazione del contratto definitivo, alla unificazione di detta indennità con il "compenso per particolari compiti".

Con riferimento all'art. 7, comma 2 dell'ipotesi di accordo sezione INPS, si prende atto della volontà dell'Ente di stralciare la previsione negoziale riferita alla istituzione di una nuova posizione organizzativa.

Per quanto attiene il trattamento economico di professionalità (TEP e maggiorazione TEP) e il salario di accresciuta professionalità (SAP) (artt. 6 e 33) si ribadisce che gli stessi si configurano quali automatismi incoerenti con la struttura premiale che deve caratterizzare il trattamento accessorio. Al riguardo, si rinvia nuovamente alle precedenti note MEF/IGOP n. 50706 del 13/04/2011; DFP n. 24658 del 13/04/2011; n. 53844 del 28/4/2011 e 73097 del 17/6/2011, nonché alla nota DFP n. 36682 del 20/06/2011.

Con riferimento ai progetti decentrati, si conferma che gli stessi non possono essere oggetto di contrattazione integrativa, atteso che la materia risulta ascrivibile nell'ambito delle prerogative datoriali.

Riguardo alle previsioni contenute nell'articolo 34 dell'accordo, si concorda con le osservazioni contenute nell'allegata nota MEF/IGOP

Considerato quanto sopra, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso con le condizioni sopra esposte e con quelle di cui all'allegata nota MEF/IGOP.

IL DIRETTORE GENERALE UFFICIO
Eugenio De Vito

84530/14/RG/A P&G R2/R5

MEF - RGS - Prot. 6659 del 23/01/2014 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPELORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XI

Roma,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
Corso Vittorio Emanuele II, 116
00186 Roma

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata nn. 1344
Allegati:
Risposta a Nota n. 60311 del 30.12.2013

OGGETTO: Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) – Ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo 2012 per il personale delle Aree professionali e del ruolo ad esaurimento ex art. 15, c. 1 della l. n. 88/89.

Codesta Presidenza, con la nota in riferimento, ha trasmesso la nota INPS n. 10685 del 24.12.2013, con la quale l'ente fornisce le proprie controdeduzioni alle osservazioni già formulate dalle amministrazioni vigilanti, nell'ambito della procedura di controllo di cui all'art. 40-bis del D. Lgs n. 165/2001, sulle ipotesi di accordo in oggetto.

Sotto il profilo della costituzione, in via preliminare, si raccomanda all'amministrazione, per il futuro, di procedere, secondo quanto previsto dalla circolare MEF-RGS n. 25/2012, alla predisposizione di un *Atto di costituzione autonomo* in cui sia destinata a confluire la quantificazione delle risorse dei fondi, quale premessa formale, correlata all'esercizio di una prerogativa propria dell'ente, necessaria per l'avvio della contrattazione integrativa.

MEF - RGS - Prot. 6659 del 23/01/2014 - U

In relazione alla determinazione dei fondi di cui alle sezioni INPS ed ex INPDAP, si segnala la necessità che gli stessi vengano ricalcolati nei seguenti importi:

- INPS - personale delle aree professionali: € 372.435.226,68
- INPS - personale ex art. 15 della L. n. 88/89: € 463.682,39;
- ex INPDAP - personale delle aree professionali: € 83.481.171,48.

La predetta rimodulazione viene operata sulla base dei riscontri effettuati con le risultanze definitive del Conto annuale per le annualità 2011 e 2012. A tale proposito, si fa osservare che il ricorso al predetto strumento di rilevazione della Ragioneria generale dello Stato, pur non essendo esplicitamente contemplato dal legislatore con riferimento alle riduzioni disposte a carico dei fondi per il trattamento accessorio nell'art. 9, comma -2 bis, del D. L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, né dalle relative istruzioni della circolare MEF-RGS n. 12/2011, viene adottato da questo Dipartimento ai fini del presente iter di controllo, in quanto i relativi dati costituiscono informazioni ufficiali, peraltro regolarmente certificate dagli organi di controllo interno presso le amministrazioni pubbliche rilevate. Tale prassi, oltretutto, trova il suo fondamento nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 40-bis, comma 3, e all'art. 60, commi 1 e 2 del D. lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

In ordine, poi, alle singole disposizioni dell'ipotesi contrattuale in esame, si rappresenta quanto segue.

SEZIONE INPS

Art. 4, comma 2 (*Risorse finanziarie Aree professionali ABC e personale ex art. 15, Legge n. 88/1989*) - Nel recepire le indicazioni emerse dall'esame della costituzione, il totale del fondo di ciascuna categoria dovrà trovare distinta evidenza già nel contratto definitivo.

Art. 5 (*Risorse destinate all'INPS e relativo utilizzo*) - Con riferimento a quanto indicato dall'ente in relazione tecnica, al paragrafo *decurtazione risorse straordinario*, e alle precisazioni di cui a pag. 10 della suindicata nota n. 10685, in merito all'articolazione dei

MEF - RGS - Prot. 6659 del 23/01/2014 - U

quadri di utilizzo, si ravvisa l'opportunità di ribadire, sulla falsariga di quanto già osservato in passato (cfr. note RGS-IGOP nn. 6337 del 4.2.2010 e 57899 del 2.7.2010, inerenti all'esame delle ipotesi contrattuali di aree e ruolo ad esaurimento per l'anno 2009), che, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa come sopra individuato ai sensi del citato art. 9, comma 2-bis, la destinazione al lavoro straordinario dell'importo di € 28.000.000, non contemplata nella nota in esame e a cui l'ente attribuisce autonoma evidenza nell'ambito del bilancio, deve trovare la sua copertura entro il predetto ammontare pari a € 372.435.226,68.

Art. 6 (*Norme in materia di trattamento accessorio*) – Nel subordinare l'ulteriore corso della disposizione, alle definitive valutazioni di codesto Dipartimento, si raccomanda all'amministrazione di operare, anche in occasione del processo di unificazione, un'armonizzazione dei meccanismi di dimostrazione dei principi premiali e selettivi, al fine di scongiurare il rischio di una erogazione "a pioggia" delle retribuzioni accessorie.

SEZIONE EX INPDAP

In relazione alle assicurazioni fornite dall'ente in merito alla riconducibilità degli allegati nn. 1 e 2 al contenuto delle pattuizioni contrattuali, si rappresenta che le opportune integrazioni dovranno trovare riscontro già nell'ambito della stesura del contratto definitivo.

Riguardo poi alle singole norme, si fa presente quanto segue.

Art. 19 (*Destinazione degli importi non attribuiti*) – In merito alle argomentazioni fornite, si ribadisce la necessità di far confluire detti chiarimenti nella documentazione inerente al contratto integrativo.

Art. 21 (*Lavoro straordinario, turni, reperibilità e Nuclei operativi*) – Nel rimettere alla responsabilità dell'ente la reiterata previsione di cui ai commi da 6 a 8, ed atteso sia quanto già osservato dallo scrivente in sede di esame del CCNI 2011, sia quanto assicurato in quella stessa sede dal soppresso INPDAP, si ribadisce per il futuro la necessità di stralciare le predette previsioni.

MEF - RGS - Prot. 6659 del 23/01/2014 - U

SEZIONE EX ENPALS

Art. 30, comma 1 (*Incentivi all'attività di vigilanza*) – Nel rinviare alle definitive valutazioni di codesto Dipartimento il testo riformulato della disposizione, si raccomanda all'ente di corredare le relative pattuizioni, già in sede di stipula del contratto definitivo, con riscontri documentali atti a dimostrare l'adozione di criteri realmente selettivi e meritocratici, oltre che conformi al rispetto del principio di correttezza (art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 18 del D. Lgs. n. 150/2009), in quanto propedeutica alla remunerazione sia della produttività individuale che di quella di struttura.

SEZIONE FINALE COMUNE

Art. 34 (*Trattamento accessorio*) – Si ribadisce la necessità di espungere la norma *de qua*, atteso che la previsione di un'erogazione di emolumenti riferibili ai dipendenti dell'Istituto, indipendentemente dalle singole realtà istituzionali di provenienza, potrà eventualmente essere valutata solo ad accorpamento avvenuto e nell'ambito della corrispondente fusione dei singoli quadri di utilizzo preesistenti, in conformità al quadro normativo vigente.

Alla luce di quanto sopra, ferme restando le definitive valutazioni di codesto Dipartimento, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso degli accordi in esame, a condizione che vengano recepite le rimodulazioni dei quadri di utilizzo e di costituzione, nonché le raccomandazioni addietro formulate.

Il Ragioniere Generale dello Stato

